



**UNIVERSITA' AGRARIA "UMBERTO I"**

**P.ZZA S. LORENZO, 4 - 04013 SERMONETA (LT)**

---

**REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI  
PASCOLI DI PROPRIETA'  
DELL'UNIVERSITA' AGRARIA "UMBERTO I"**

**Approvato con delibera di  
Consiglio Universitario**



## **Art. 1**

Con il presente Regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti all'Università Agraria "Umberto I", gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione nel rispetto.

- della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del Regolamento di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, di attuazione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 che reca Norme in materia di gestione delle risorse forestali;
- della Deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 126, che detta Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvopastorale regionale;
- del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39
- del Decreto 17 ottobre 2007 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS

e disciplina la fruizione ai soli fini pascolativi delle terre di proprietà della comunità locale, gestite dal Comune quale ente esponenziale, al fine di garantire:

- la tutela ambientale e del paesaggio;
- la tutela ed il recupero della biodiversità agraria di cui alla L.R. n. 15/2000;
- il recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. 350/99.

La fruizione a pascolo delle terre della comunità locale secondo i criteri recati dal presente regolamento risponde a prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine risponde all'esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione, fondati sulla fida annuale, per corrispondere alle legittime aspettative degli allevatori nell'accesso alle misure di sostegno dello sviluppo rurale.

## **Art. 2**

I pascoli ricadenti nel territorio Universitario possono essere concessi in godimento agli abitanti del Università stesso sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

## **Art. 3**

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:



- a) i bovini;
- b) gli equini;
- c) gli ovini ed i caprini

## Art. 4

Il godimento dei pascoli è riservato ai cittadini che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.

## Art. 5

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono ,entro il 31 gennaio di ogni anno, presentare al Università Agraria "Umberto I", apposita domanda, dove indicare le generalità complete del dichiarante ed il numero dei capi posseduti documentato con fotocopia del registro di stalla.

L'esercizio dei pascoli richiede specifiche strutture (recinzioni o altro) per il ricovero degli animali, con particolare attenzione al ricovero notturno, così pure per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazioni di strutture trasferibili, gli interessati dovranno comunque inoltrare al Sindaco con allegati l'ubicazione e le caratteristiche delle opere.

## Art. 6

La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata alla Tesoreria Universitaria a mezzo di regolari ordini di incasso, con la formazione di ruolo indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

## Art. 7

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun capo di bestiame, deve un diritto di "fida", che per l'anno 2011, è determinato nella misura seguente:

- |                                      |         |        |
|--------------------------------------|---------|--------|
| a) Bovini con più di un anno di età  | € 15,50 | a capo |
| b) " " meno di un anno di età        | € 7,75  | "      |
| c) Equini con più di un anno di età  | € 20,66 | "      |
| d) " con meno di un anno di età      | € 10,33 | "      |
| e) Pecore e capre con più di un anno | € 4,14  | "      |
| f) Agnelli e capretti                | € 2,17  | "      |

Per i cittadini non utenti dell'Università Agraria Umberto I il diritto di fida è incrementato del 30%



Per gli anni successivi la determinazione del diritto di fida è demandata alla competenza della Giunta Universitaria.

## **Art. 8**

Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti ,come dal prospetto allegato al presente Regolamento .

L'assegnazione delle aree è disposta annualmente con atto di Giunta Universitaria, in relazione alle richieste di pascolo presentate.

## **Art. 9**

Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona pascolo che gli è stata assegnata.

## **Art. 10**

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente., dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente ASL.

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dai predetti servizi veterinari sia dal personale Universitario.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Università o dai servizi Veterinari di volta in volta indicate.

## **Art. 11**

Gli allevatori di equini dovranno provvedere al marchio di riconoscimento , da depositare in Comune, in quanto sprovvisti di marca auricolare. ( vedi ovini-bovini e caprini).

## **Art. 12**

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte.
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni.
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune.
- f) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt.



1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

## **Art. 13**

Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone boscate di proprietà Universitaria. E' vietato agli allevatori di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Università.

## **Art. 14**

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico. Hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati. I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione Universitaria.

## **Art. 15**

Fermo restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione, Provincia, e Comune, l'Università con atto separato, adottato dalla Giunta Universitaria, comminerà sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per :

- a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione
- b) Abusiva immissione del bestiame (art. 635 cp)
- c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio
- d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame
- e) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate

## **Art. 16**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

## **Art. 17**

L'Università si riserva di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo ritiene opportuno e necessario.



## **Art. 18**

Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali.

## **Art. 19**

### **Violazioni e sanzioni**

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 100 a € 300. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

## **Art. 20**

### **Norme finali ed entrata in vigore**

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate. I terreni in concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza. Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.